



**ERG Nuove Centrali S.p.A.**  
**Priolo Gargallo (SR)**  
**Rel. T50097/7024**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**ERG Nuove Centrali Impianti Nord**

**ALLEGATO A17 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO EDILIZIO**

D.R.S. n. 2258

COMUNITÀ EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO INDUSTRIA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA**  
**IL DIRIGENTE SERVIZIO 2°**  
**Risorse Minerarie ed Energetiche**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio;

VISTA la legge n. 9 del 09.01.1991 che stabilisce le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionate;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'articolo 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica;

VISTO il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 con la quale è stata modificata ed integrata la legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge regionale 27.04.1991, n. 10, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il DPCM 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59, art. 17 c. 1;

VISTO il D.D.G. n. 051/Segr. n. 07 del 02.02.2004, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale il 24.04.2004, al n. 49, approvativo del contratto individuale di lavoro del Dirigente Responsabile del Servizio II°;

VISTA l'istanza GR/347/REIST del 21 luglio 2004, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica e vapore alimentata a gas naturale da ubicarsi nel comune di Melilli (SR) con potenza termica di 868,4 MWt e potenza elettrica max netta di circa 470 MWe nonché delle opere connesse;

VISTA la nota n. DSA/2004/0018766 del 13.08.2004, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel comunicare che è in corso presso la Commissione VIA del medesimo Ministero il procedimento di verifica di esclusione VIA per il progetto della Centrale in esame, ha demandato alla Regione Siciliana la verifica di non assoggettabilità a VIA delle opere di connessione alla Centrale;



VISTA la nota n. RIREG/400/AC del 08.09.2004, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A., alla luce di quanto sopra espresso, ha chiesto al competente Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente l'esame del progetto limitatamente all'elettrodotto, in quanto il gasdotto è inferiore a Km.10;

VISTA la nota n. 7322 del 02.09.2004, con la quale il Ministero dell'Interno, Direzione Regionale per la Sicilia, ha comunicato che è stata avviata l'istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza inerente il progetto della Centrale;

VISTA la nota n. GR/373/REIST del 12.08.2004, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A., ad integrazione della documentazione inoltrata con la predetta nota n° GR/347/REIST del 21.7.2004, ha trasmesso i progetti relativi a:

1. Raccordo a 380 Kw semplice terna alla rete nazionale di trasmissione -- attraversamento del canale Castellaccio;
2. Raccordo a 380 Kw semplice Terna alla rete nazionale di trasmissione- attraversamento di un metanodotto;
3. Raccordo a 380 Kw semplice Terna alla rete nazionale di trasmissione- attraversamento di una strada provinciale;

VISTA la nota n. RIREG/420/AC del 20.9.2004, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A. ha trasmesso le ricevute relative alla consegna dell'istanza di autorizzazione agli Enti interessati;

VISTA la nota n. 16509/Demanio del 18.10.2004, con la quale la Capitaneria di Porto di Siracusa ha formulato il proprio nulla osta;

VISTA la nota n. 67634 del 19.10.2004 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha richiesto alla Società ERG Nuove Centrali S.p.A. integrazione di documentazione ai fini della verifica ex art. 10 del DPR 12.4.1996;

VISTA la nota n. ENC /2004/2/0093 del 8.11.2004 con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A. ha inviato alle Amministrazioni interessate la documentazione integrativa relativa alla relazione ambientale elettrodotto e gasdotto, Melilli- Priolo Gargallo;

VISTE le proprie note n. 5434 del 30.11. 2004 e n. 5598 del 03.12.2004 con le quali è stata data notizia alle Amministrazioni interessate dell'avvio del procedimento, invitandole ad esprimere il proprio parere di competenza e/o partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 21.12.2004;

VISTO il contenuto del resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data 21.12.2004, nel corso della quale sono stati acquisiti i sottoelencati pareri:

- nulla osta da parte del rappresentante del Comune di Melilli e parere favorevole in ordine al rilascio della concessione edilizia;
- esclusione delle opere dalla valutazione di impatto ambientale, così come fatto presente dal rappresentante dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTA la nota n. 8694 del 20.12.2004, con la quale l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e per la Geotermia U.R.I.G. del Corpo Regionale delle Miniere dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana, ha formulato il richiesto parere tecnico sul progetto presentato, ritenendo che i sottoelencati valori di emissioni inquinanti in atmosfera, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%:

- SO<sub>2</sub> - Assente;
- NO<sub>x</sub> - < 50 mg/Nm<sup>3</sup>;
- CO - < 30 mg/Nm<sup>3</sup>;
- Particolato - assente;

possano essere accettati con le condizioni ivi previste;

VISTA la nota n. 923 del 04.02.2005 del Ministero dell'Interno, Direzione Regionale per la Sicilia, di trasmissione la delibera del CTR n° 58 del 01.02.2005, con la quale è stato espresso parere contrario al progetto in quanto le condizioni di posa della condotta di metano non soddisfano le prescrizioni minime previste dal D.M.I. 24.11.1984;

VISTA la nota n. 932 del 2.2.2005 con la quale la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole alle condizioni ivi indicate;

VISTA la nota n. 2649 del 01.04.2005 con la quale, il Ministero dell'Interno, Direzione Regionale per la Sicilia, ha comunicato che è stata avviata l'istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza inerente il progetto della Centrale;

VISTA la nota n. DSA/2005/009143 del 12.04.2005 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha ritenuto di escludere dall'applicazione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di che trattasi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

VISTA la nota n. 3744/OM con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.- S.I.I.T., Genio Civile per le OO.MM. per la Sicilia ha espresso parere favorevole alle condizioni ivi riportate;

VISTA la nota n. 3982 del 12.05.2005 del Ministero dell'Interno, Direzione Regionale per la Sicilia, di trasmissione della delibera del CTR n° 63 del 19.04.2005, con la quale il medesimo Ente ha espresso il nulla osta di fattibilità sul Rapporto di Sicurezza presentato da ERG Nuove Centrali S.p.A. alle condizioni ivi riportate;

VISTA la nota n. ENC/2005/U/000404 del 31.05.2005, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A. ha trasmesso agli Enti interessati documentazione integrativa relativa alla "Stazione di smistamento" per il "raccordo a 380 KW semplice tema alla RTN"

VISTE le proprie note n. 2804 del 07.06.2005 e n. 2994 del 14.06.2005, con le quali si è provveduto a trasmettere il resoconto verbale della prima seduta di C.d.S., sul quale non sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni interessate, nonché a convocare la seconda e conclusiva seduta di C.d.S. per il giorno 20.06.2005;

VISTO il contenuto del resoconto verbale della seconda riunione della C.d.S., tenutasi in data 20.06.2005 nel corso della quale, previa lettura dei pareri pervenuti e delle relative prescrizioni, i partecipanti, alla luce anche degli impegni presi dal rappresentante della Soc. ERG Nuove Centrali S.p.A. relativamente a:

- disponibilità della modifica del tracciato proposto per l'elettrodotto qualora lo stesso interferisca con lo strumento urbanistico del Comune di Priolo;
- disponibilità della modifica del tracciato dell'elettrodotto qualora interferisca con le modifiche che le Ferrovie dello Stato intendono apportare al fine di eliminare un passaggio a livello;
- impegno a firmare il "disciplinare di compensazione" così come previsto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 239 art. 1 comma 36 in favore dei Comuni di Melilli, dei Comuni limitrofi e della Provincia di Siracusa;

hanno espresso all'unanimità parere positivo in ordine all'istanza presentata dalla Società ERG Nuove Centrali S.p.A. nel rispetto delle prescrizioni previste nei singoli pareri ed a condizione dell'acquisizione del provvedimento da parte dell'Assessorato della Presidenza della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta seduta di C.d.S. sono stati acquisiti i sottoelencati pareri favorevoli con prescrizioni espresse dai rappresentanti delle sottoelencate Amministrazioni:

- Comune di Priolo;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa partecipante anche in rappresentanza dell'Assessorato BB.CC.AA. di Palermo;
- Agenzia delle Dogane di Palermo;
- Provincia Regionale di Siracusa;

VISTA la propria nota n. 3596 del 5.07.2005 con la quale è stato trasmesso il resoconto verbale della seconda seduta conclusiva di C.d.S. tenutasi in data 20.06.2005, relativamente al quale non sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni interessate;



VISTA la nota n. 1013/VIII-67/1-SEZ. D.I. del 16.06.2005, con la quale la Capitaneria di Porto di Augusta nel rappresentare che, poiché le opere da realizzare insistono in aree di proprietà privata, non ha titolo ad esprimere parere sulla realizzazione delle stesse, non escludendo tuttavia, l'eventuale sottoposizione delle stesse al collaudo della Commissione Locale prevista dall'art. 48 del R.C.N.;

VISTA la nota n. DEM2-2861 del 20.06.2005, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la propria autorizzazione alla realizzazione delle opere in questione subordinando l'esercizio delle stesse al collaudo previsto dall'art. 48 del R.C.N.;

VISTA la nota n. DSA/2005/15408 del 16.06.2005, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Dir Gen. per la Salvaguardia Ambientale, ha rappresentato che:

- gli interventi di miglioramento ambientale previsti da ERG Nuove Centrali S.p.A. sono stati esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, giusto provvedimento n. DSA/2005/009143 del 12.04.2005;
- le competenze relative alle autorizzazioni ambientali per l'esercizio dell'impianto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18.02.2005 n° 59, sono state poste in capo al medesimo Ministero;
- all'impianto non è applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. 17, c. 2 del D.Lgs. 59/05, ma può essere, invece, applicata la disciplina transitoria prevista dall'art. 17, c. 1 del D. Lgs 59/05, e che conseguentemente l'impianto potrà essere provvisoriamente esercito con riferimento alle precedenti autorizzazioni all'esercizio, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione alla costruzione (e in particolare al provvedimento di esclusione dalla VIA), nelle more dell'attivazione, con tempi che saranno calendarizzati dal medesimo Ministero, della procedura prevista per il rilascio ed il periodico rinnovo di autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota n. 8848/MRG del 22.06.2005, con la quale il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Sicilia - ha trasmesso copia del nulla osta datato 29.03.2005 relativo alla costruzione del cavidotto in semplice terna a 380 Kv per il progetto in esame e per il collegamento alla sottostazione elettrica posta all'interno di ISAB Energy, subordinando lo stesso all'osservanza delle condizioni contenute nel medesimo nulla osta;

VISTA la nota n. 37986 del 17.06.2005, con la quale l'Agenzia delle Dogane di Siracusa ha trasmesso il proprio parere favorevole formulato con nota n. 84120 del 17.12.2004 alle condizioni ivi contenute;

VISTA la nota n. PG/85316 del 08.08.2005, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - ha espresso il proprio nulla osta per la stipula dell'atto di concessione relativo all'attraversamento di un metanodotto all'interno di un'area già data in concessione alla ERG, alle seguenti condizioni:

- mantenimento delle prescrizioni, a tutela dell'Amministrazione, già contenute all'art. 1 del D.D. n. 9878 del 18.10.04, di approvazione della concessione medesima;
- eventuali responsabilità ed oneri a carico di ERG Nuove Centrali S.p.A. scaturenti dai giudizi che i terzi privati hanno intentato a danno dell'Amministrazione Regionale, ancorché il Tribunale di Catania, con sentenza del 14.06.2005, abbia riconosciuto la piena titolarità dei beni in capo al demanio regionale;



VISTA la nota del 23.09.2005, con la quale la ERG Nuove Centrali S.p.A. ha trasmesso l'atto di locazione protocollo n. 47535/05 stipulato con l'Agenzia del Demanio Agenzia di Siracusa, soddisfacendo quanto richiesto in seno alla C.d.S. del 20.06.2005;

VISTA la nota n. 406/AC/RISR del 01.09.2005, con la quale la Società ERG Nuove Centrali S.p.A. ha trasmesso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma prot. n. CEW/59497/2005/CRM816 del 08.07.2005, comprensivo di nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa regionale pari ad € 181.00 del 30.08.2005;

VISTA la determinazione Servizio II - prot. n. 5734 del 10.10.2005 formulata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 15/2005, con cui, visti i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, nonché i resoconti verbali delle Conferenze dei Servizi sopraccitate, si ritiene concluso favorevolmente il procedimento de quo, condizionando il medesimo al rispetto delle prescrizioni impartite dalle predette Amministrazioni, nella considerazione altresì che non sono pervenute osservazioni alcune, né pareri negativi;

RITENUTO che, sulla base delle motivazioni sopra riportate, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e conseguentemente di poter procedere alla emissione provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 2002, n.55, condizionando il medesimo al rispetto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, in materia di produzione di energia elettrica e di adempimenti in materia di fonti rinnovabili;

## DECRETA

**Art. 1)** La società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale in Priolo (SR) ex S.S. 114 km. 144, Cod. Fisc. 01440590899 - di seguito "Proponente", è autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, alimentato a gas naturale, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva netta di circa 470 MWe e della potenza termica di 868,4 MWt e delle opere connesse, da ubicare nell'area industriale nel Comune di Melilli (SR).

**Art. 2)** L'impianto di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 18.02.2005, sarà in via provvisoria esercito con riferimento alle precedenti autorizzazioni all'esercizio, nelle more dell'attivazione, con tempi che saranno calendarizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, della procedura prevista per il rilascio e il periodico rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, così come rappresentato dal predetto Ministero con nota n. DSA/2005/15408 del 16.06.2005.

**Art. 3)** La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì,

subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate, nel corso del procedimento autorizzativo, dalle Amministrazioni interessate e qui di seguito riportate.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Determinazione prot. n. DSA/2005/009143 del 12.04.2005

1. L'avvio dei lavori inerenti gli impianti di produzione energetica in progetto dovrà essere subordinato alla conclusione con esito positivo delle procedure di verifica per esclusione da V.I.A. di competenza regionale, attualmente in corso presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.5 del DPR 12.4.1996, inerenti le opere complementari (elettrodotto e gasdotto) necessarie al loro funzionamento.
2. L'assetto impiantistico oggetto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dovrà essere quello descritto come Fase 1 nella documentazione progettuale ed ambientale fornita dal Proponente e in particolare dovrà prevedere, contestualmente alla messa in esercizio dei nuovi gruppi a ciclo combinato alimentati a gas naturale da 868,4 MWt complessivi, eserciti in assetto cogenerativo:
  - la dismissione dei tre gruppi della centrale denominata CTE da 613 MWt complessivi e il loro successivo smantellamento;
  - l'esercizio del gruppo 3 della centrale denominata SA1/N da 325 MWt;
  - la messa fuori servizio del gruppo 2 della centrale "SA1/N" da 209 MWt;
  - la messa in riserva fredda del gruppo 1 della centrale denominata SA1/N da 139 MWt; il gruppo 1 potrà entrare in esercizio esclusivamente nei periodi in cui il gruppo 3 della centrale denominata SA1/N o uno dei nuovi moduli a ciclo combinato saranno fermi per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale assetto non è vincolato da limiti temporali e pertanto il Proponente, in caso di modifiche al suddetto assetto impiantistico, fatto salvo quanto previsto come Fase 2 nella documentazione progettuale ed ambientale, dovrà attivare nuove procedure ai sensi della normativa di V.I.A. vigente e/o eventualmente sopraggiunta.

3. Per i nuovi gruppi a ciclo combinato :
  - dovrà essere utilizzato esclusivamente gas naturale come combustibile;
  - dovranno essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto e le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto;
  - in nessun caso, durante la fase di esercizio, dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione:
    - a) ossidi di azoto (espressi come N02):
      - 40 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria,
      - 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media giornaliera da applicare in condizioni di funzionamento stabile per potenze di esercizio superiori al 70% della potenza nominale;
    - b) monossido di carbonio (CO) = 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria

Restano ferme tutte le ulteriori misure, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dal piano di risanamento regionale della qualità dell'aria che la Regione Siciliana dovrà predisporre e/o aggiornare ai sensi del DM n. 60/2002 e del D.Lgs n. 451/1999;

- dovrà essere installato un sistema di monitoraggio delle emissioni ai camini così come previsto dal D.M. 21/12/1995; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le



modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

4. Allo scopo di verificare gli effetti dell'atteso miglioramento del quadro emissivo sulla qualità dell'aria, il Proponente dovrà concordare con le competenti strutture regionali e con quelle che gestiscono le esistenti reti di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di Augusta - Priolo - Melilli - Siracusa un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri e le finalità del DM 60/2002. Tale programma, che potrà prevedere l'installazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria ovvero l'adeguamento di quelle già esistenti, dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili, composti organici volatili ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria (ozono) e dovrà individuare gli oneri a carico del Proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma. Fermi restando gli accordi con le strutture competenti sopra citate, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'entrata in esercizio degli impianti nell'assetto di progetto e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività degli impianti, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti.
5. Ad integrazione delle misure già effettuate, il Proponente dovrà realizzare, prima dell'entrata in esercizio degli impianti nell'assetto di progetto, nuove campagne di rilevamento del clima acustico in corrispondenza di recettori sensibili ante operam e post operam con gli impianti alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali.
6. Per quanto concerne la qualità dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99:
  - le attività previste dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione e bonifica delle aree direttamente interessate dal progetto, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 471/99 e sulla base di quanto sarà specificato e prescritto in sede di Conferenza dei Servizi presso la competente Direzione Qualità della vita del MATT; si intende che le procedure in questione si riterranno concluse - e quindi i lavori potranno essere iniziati - soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Siracusa, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento;
  - il terreno derivante dagli scavi in fase di cantiere per la realizzazione della nuova centrale a ciclo combinato dovrà essere caratterizzato ai sensi del D.M. 471/99 al fine di consentire il suo riutilizzo in situ o ex situ in base ai limiti di accettabilità previsti per le diverse destinazioni d'uso dalla vigente normativa, ovvero la sua decontaminazione e/o smaltimento in idoneo impianto di smaltimento autorizzato.
7. Il Proponente, entro un periodo di cinque anni dall'inizio dell'esercizio commerciale del nuovo impianto, dovrà provvedere:



- allo smantellamento e/o alla demolizione delle opere dismesse (intera CTE ed opere connesse non più riutilizzate), con apposito piano da concertare con le Autorità competenti;
- alla demolizione di tutte le infrastrutture e dei fabbricati non più utilizzati presenti nell'area di proprietà del Proponente;
- alla riqualificazione ambientale delle aree liberate.

8. Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un piano di massima relativo al destino dei manufatti della nuova centrale a ciclo combinato al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

9. L'esercizio degli impianti termoelettrici ripotenziati, come previsti nel progetto proposto, dovrà essere autorizzato dalla Regione Siciliana nell'ambito della normativa vigente in materia e nelle more dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 60/2002.

10. Ove non espressamente previsto alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate provvederà la Regione Siciliana, che provvederà anche a valutare la corrispondenza del progetto definitivo alle indicazioni e/o prescrizioni del proprio piano di risanamento della qualità dell'aria.



11. Si raccomanda inoltre che il Proponente adotti per il parco termoelettrico nel nuovo assetto di progetto una gestione ambientale conforme ai criteri EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n. 761/2001.

12. In considerazione della prevedibile e rapida evoluzione delle tecnologie in materia, si segnala al Ministero delle Attività Produttive la necessità che il provvedimento di autorizzazione individui con certezza i termini di inizio e conclusione dei lavori. Ciò al fine di consentire, nel caso di mancato rispetto dei termini medesimi, le verifiche circa la rispondenza del progetto alle migliori tecnologie eventualmente intervenute nel frattempo e il grado di attualità delle condizioni ambientali, programmatiche e progettuali esaminate nella presente procedura.

Assessorato Industria - Dipartimento Corpo Regionale delle miniere - U.R.I.G. - nota prot. 8694 del 20.12.2004 - limitatamente alle prescrizioni e con la variazione dei limiti di emissioni inquinanti fissati preso atto di quelli più restrittivi stabiliti dal Ministero del Territorio ed Ambiente con nota n. DSA/2005/009143 del 12.04.2005

- in nessun caso, durante la fase di esercizio, dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione:
  - a) ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>):
    - 40 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria.
    - 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media giornaliera da applicare in condizioni di funzionamento stabile per potenze di esercizio superiori al 70% della potenza nominale;
  - b) monossido di carbonio (CO) = 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria

a condizione che l'impianto sia fornito di strumenti e di apparecchiature che consentano di controllare in continuo il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (Nox) e l'ossigeno libero (O<sub>2</sub>).

Dovrà essere installato nella marmitta di scarico la presa campione atta al controllo della qualità dei fumi e delle quantità di emissioni inquinanti rispetto a quelle previste.

Il Proponente effettuerà i controlli delle altre emissioni con cadenza semestrale.

Agenzia delle Dogane di Siracusa – Ufficio Tecnico di Finanze di Siracusa - nota prot. n. 37986 del 17.06. 2005 che conferma il parere espresso con nota n. 84120 del 17.12.2004

Dovranno essere previsti idonei misuratori legalizzabili e fiscalizzabili per la determinazione di:

- energia elettrica prodotta da ciascuno dei sei generatori previsti;
- energia elettrica consegnata per usi non strettamente connessi con la generazione;
- energia elettrica ceduta a clienti interni ed esterni al recinto fiscale, anche tramite il costruendo elettrodotto, sia per usi tassati, che per usi agevolati, che per usi esenti;
- metano ricevuto, distintamente per l'utilizzo nelle turbine dell'impianto e per le altre eventuali utenze.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Genio Civile Opere Marittime per la Sicilia - nota prot. 5495/OM-PA del 20.06.2005 che conferma il parere espresso con nota n. 3744 del 04.05.2005

- 
- sull'area in argomento dovranno essere realizzate le opere indicate;
  - durante il corso dei lavori l'impresa esecutrice dovrà apporre in siti idonei appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose;
  - il costruttore delle opere, dovrà procedere alla denuncia dei lavori da eseguire, nonché ai successivi adempimenti previsti dalla legge 05/11/1971 n° 1086; inoltre prima dell'inizio dei lavori dovrà ottemperare a quanto previsto dagli art.17 e 18 della legge 2/2/74 n° 64;
  - prima dell'utilizzo delle opere dovrà essere trasmesso alla Capitaneria di Porto, il certificato di collaudo statico delle strutture depositato ai sensi dell'art. 7 della legge 1086/71;
  - dovrà altresì assumere l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa possano derivare da parte di terzi in conseguenza dell'autorizzazione a realizzare le opere.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma – nota prot. DEM2 2861 del 20.06.2005  
Autorità Portuale di Augusta - prot 3915/DEM del 20.06. 2005

Le apparecchiature relative all'impianto da realizzare, dovranno essere sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 48 del codice della navigazione, prima di metterle in esercizio.

Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e difesa civile – Direzione Regionale della Sicilia - Nulla Osta di fattibilità Delibera n. 63 del 19.04.2005

- a) dovrà essere verificato, con l'andamento reale delle pressioni che nell'intorno degli scarichi non si raggiungano concentrazioni di metano entro il campo di infiammabilità;

- b) il tratto di condotta interrato ad alta pressione, parallelo alla SP 95, se non incamiciato, dovrà essere dimensionato per un K non minore di 1,75; tutti i tratti di condotta interrati dovranno avere la protezione catodica;
- c) in considerazione che la durata stimata, in alcuni casi di pochi minuti, degli eventi incidentali ipotizzati si fonda, sulla rapidità dei tempi di intervento per il sezionamento della condotta del gas, il Proponente dovrà dettagliare la descrizione dei sistemi di rilevamento automatico delle perdite che consentono la chiusura, in tempi inferiori ad un minuto, delle valvole pneumatiche poste sulla tubazione e valutare, se credibili, anche le ipotesi e le conseguenze nel caso di eventuale fallimento o ritardo di detta chiusura;
- d) le valutazioni tecniche già fornite volte ad escludere eventi incidentali, quali le esplosioni di turbine a gas ed esplosioni dei trasformatori, dovranno essere integrate da studi, basati anche su parametri affidabilistici, volti a dimostrare la marginalità o non credibilità di detti eventi;
- e) le misure di protezione passiva (fireproofing, distanze di sicurezza, etc.) ed attiva antincendio dovranno essere strettamente correlate agli scenari incidentali analizzati ed integrate con adeguate misure generali di tipo preventivo e protettivo, dipendenti dalla natura delle sostanze presenti e dai rischi legati all'impiantistica;
- f) la protezione passiva antincendio offerta dalle strutture della sala controllo dovrà essere estesa anche ai relativi serramenti ed aperture;
- g) il Proponente dovrà specificare che tipo di attivazione è prevista per le valvole di intercettazione del gas alle singole turbine, essendo opportuna una intercettazione, anche manuale, ma da posizione remota sempre presidiata;
- h) il Proponente dovrà chiarire cosa contengono i DP 853-856 posti in adiacenza al serbatoio di acqua demi e le bombole di idrogeno oltre al box bombole ubicati in adiacenza della sala controllo, lato ovest per stabilire se gli stessi necessitano, o sono già provvisti, di misure di protezione antincendio anche per gli eventi incidentali con origine nella nuova impiantistica;
- i) il Proponente dovrà spiegare con maggior dettaglio come si inseriscono la sottostazione elettrica III e la sottostazione GIS nel tessuto della rete elettrica di stabilimento, precisando cosa comporterebbe una loro indisponibilità totale o parziale per lo stabilimento stesso;
- j) il Proponente dovrà dare maggiori informazioni (schede di sicurezza) sulle altre sostanze (es. oli, ammina, deossigenanti, ecc.) presenti nella nuova impiantistica, oltre al metano, e sulle eventuali misure di sicurezza, impiantistica ed antincendio, che verranno messe in atto per la loro presenza;
- k) il Proponente dovrà prevedere dispositivi ottico-acustici posti direttamente nelle aree esterne della nuova impiantistica e negli edifici e capannoni per le macchine, al fine di segnalare anche in sito, in aggiunta alla segnalazione in sala controllo, gli allarmi;
- l) ogni dispositivo di attivazione manuale, di sistemi di prevenzione e/o protezione antincendio e di sicurezza impiantistica in generale, dovrà poter essere comandato da posizione protetta e sicuramente raggiungibile, anche nel caso di eventi incidentali. Tale prescrizione riguarda anche i dispositivi di intercettazione manuale del gas alle turbine.

In sede di presentazione del rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato, bisognerà dare riscontro delle prescrizioni sopra riportate.

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali – U.O. XI nota n. 932 del 02.02. 2005

- dovrà essere predisposta la sistemazione a verde delle aree libere con essenze sia di alto fusto che arbustive, selezionate fra la vegetazione storicizzata mediterranea, ove ciò non costituisca rischio in materia di sicurezza antincendio;
- il progetto riguardante la distribuzione della vegetazione di cui al punto precedente, ovvero la dichiarazione di improcedibilità per ragioni di sicurezza, sarà trasmesso al Servizio per i

beni architettonici, naturali, naturalistici, paesaggistici ed urbanistici – U.O. XI prima dell'inizio dei lavori per l'acquisizione agli atti.

Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale nota n. 01/05/VSS del 29.03.2005

Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia (D.P.R. 21/3/1988 n° 449) per:

- a) gli attraversamenti con linee di telecomunicazioni aeree tra i picchetti;
- b) gli attraversamenti con linee di telecomunicazioni aeree, interrate in corrispondenza delle campate tra i picchetti;
- c) gli attraversamenti con linee di telecomunicazioni sotterranee tra i picchetti;
- d) gli avvicinamenti con linee di telecomunicazione tra i picchetti;
- e) per gli impianti di TLC allacciati alla rete pubblica e installati nelle stazioni elettriche dovranno essere rispettate le prescrizioni definite nella nota ministeriale LCI/U2/271571/SI del 13/3/1973;
- f) tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

**Art. 4)** I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato dovranno avere inizio entro l'ultimo trimestre 2005, a condizione che sia stata rilasciata dalla Provincia di Siracusa la certificazione di avvenuta bonifica relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento così come prescritto dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio al punto 6 della nota DSA/2005/009143 del 12.04.2005, e dovranno terminare entro il secondo semestre 2007. L'impianto dovrà essere posto in esercizio entro il primo Gennaio 2008. Il Proponente dovrà trasmettere preventiva informativa all'Assessorato Industria della Regione Siciliana, ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, alla Provincia Regionale di Siracusa ed ai Comuni di Melilli e di Priolo.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, dovrà essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR n.203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzati, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato Regionale Industria – Servizio II Risorse Minerarie ed Energetiche.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere all'Assessorato Industria della Regione Siciliana, un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero della Salute nonché alla Provincia di Siracusa ed ai Comuni di Melilli e Priolo.

**Art. 5)** Il Proponente dovrà, entro la data fissata per l'entrata in esercizio dell'impianto definire gli accordi per gli "oneri di compensazione" con gli aventi diritto di cui alla Legge 239 del 23.08.2004. Copia dei relativi atti dovranno essere trasmessi all'Assessorato Industria.

**Art. 6)** Il Proponente è, altresì, autorizzato a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisoriale, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1 che, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità;

**Art. 7)** Conformemente al parere espresso dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DSA/2005/15408 del 16 giugno 2005 l'impianto sarà provvisoriamente esercito nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente autorizzazione, nelle more dell'avvio della procedura prevista per il rilascio ed il periodico rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale. ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 59/2005.

**Art. 8)** L'Amministrazione Provinciale e/o l'ARPA competenti sono autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 203/88, ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché ad effettuare i relativi controlli con periodicità semestrale con inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

**Art. 9)** La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

**Art. 10)** Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e portato integralmente a conoscenza di tutte le Amministrazioni interessate.

**Art. 11)** Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



Palermo, li 12. 10. 2005

Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Antonio Turano)

Il Dirigente del Servizio  
(Dot. Francesca Marcenò)



PER COPIA CONFORME